

Codice A2205B

D.D. 20 ottobre 2025, n. 1401

"Fondazione Salina" con sede in Arona (NO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 1401/A2205B/2025

DEL 20/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Fondazione Salina” con sede in Arona (NO). Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso

che:

Con nota acquisita al prot. n. 29432 del 13/08/2025, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “Fondazione Salina” con sede in Viale Baracca n. 8, Arona (NO), C.F. 90009410037;

L’Ente medesimo risulta essere stato iscritto presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private in data 18/02/2002 al n. 127;

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con atto a rogito dell’Avv. Fabio Pala, notaio in Arona (NO), rep. n. 68289 del 14/07/2025, registrato presso l’U.T. dell’Agenzia delle Entrate di Novara in data 21/07/2025 al n. 9584, ha approvato la revisione dello Statuto per modificare gli artt. 8 e 14 dello stesso, sostituendo il Collegio dei Revisori dei Conti con un Revisore Unico dei Conti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, al n. 127 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, del nuovo Statuto della "Fondazione Salina", con sede in Arona (NO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

Allegato "A" all'atto in data 14 luglio 2025
rep. n. 68.289 racc. n. 19.321

STATUTO
della **"FONDAZIONE SALINA"**
con sede in Arona, Viale Baracca n. 8

* * *

Art. 1
COSTITUZIONE

E' costituita per volontà espressa con testamento olografo dal Geometra Imer Salina e per volontà manifestata in atto costitutivo dalla Signora Maria Rosa Bollini una fondazione denominata

"FONDAZIONE SALINA"

con sede in Arona, Viale Baracca n. 8.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 2
SCOPI

La Fondazione, conscia di quanto a tutt'oggi sia importante l'informazione, la prevenzione e lo studio delle malattie, intende principalmente promuovere la ricerca medica nell'ambito delle patologie umane.

La Fondazione, infatti, considera la salute dell'uomo quale ideale ancorato ad una vita sana, salubre ed in armonia con l'ambiente che lo circonda e con tutte le sue componenti e manifestazioni dell'agire umano, promuovendo a tal fine anche la cultura e lo sport ed aiutando chi si distingue in questi campi.

In tale contesto la Fondazione intende altresì erogare a giovani meritevoli che si siano distinti per un rendimento scolastico/di studio di elevato profitto, borse di studio, premi e ogni altro genere di riconoscimento che consentano loro di continuare l'iter di studi e la relativa formazione di studenti e cittadini, individuando nella formazione scolastica e nel sostegno ai più meritevoli due fattori essenziali del progetto di educazione per uno sviluppo sociale e culturale. La Fondazione potrà soprattutto erogare contributi od altri sostegni economici a studiosi impegnati in attività di ricerca nel campo medico.

La Fondazione individua nel territorio ove ha sede quello privilegiato da promuovere in ambito nazionale ed internazionale, quale esempio di un equilibrato sviluppo della persona.

Art. 3
ATTIVITA' STRUMENTALE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) promuovere ed organizzare attività nell'ambito della cultura, dell'arte e dello sport;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione, in locazione o concessione di parte delle attività o dei beni comunque posseduti;

- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e le componenti della società civile;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

VIGILANZA

L'Autorità governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi al patrimonio attribuiti dallo Stato o dagli Enti Pubblici Territoriali o da altri Enti.

ART. 6

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da contributi pubblici e privati;
- dai proventi delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da contributi dei Fondatori.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del rendiconto economico finanziario potrà essere prorogato per non più di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio

approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti.

Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 11.

Art. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dalla Signora Maria Rosa Bollini e da tre membri dalla medesima designati.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica a vita.

Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi causa alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Fondatrice, quest'ultima provvederà all'integrazione del Consiglio con altro od altri membri.

Qualora venisse a mancare la Fondatrice, il Consiglio sarà composto di tre membri.

Nel caso in cui venissero a mancare uno o due membri, il Consigliere od i Consiglieri superstiti provvederanno alla nomina di altro/i membro/i cosicché il Consiglio sia costantemente composto di tre Consiglieri.

Ai Consiglieri di Amministrazione spetta un rimborso spese pari alla metà del compenso annuo previsto per i Sindaci di società di capitali.

Art. 11

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- 1) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) delibera la costituzione di comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori od attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- 4) nomina il Presidente della Fondazione, fermo restando quanto previsto all'articolo

13 del presente Statuto;

5) nomina i Revisori dei Conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del presente Statuto;

6) delibera le modifiche allo Statuto;

7) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega fissandone le attribuzioni;

8) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

Le deliberazioni di cui ai numeri 6 e 8 saranno validamente adottate solo con il voto favorevole della *Fondatrice*. In ogni caso, dal momento in cui in Consiglio non vi sarà più la *Fondatrice*, il presente Statuto sarà *immodificabile*.

Art. 12

CONVOCAZIONE E QUORUM

La convocazione del Consiglio avviene, a cura del Presidente, con ogni mezzo idoneo, purchè sia provata la ricezione da parte di tutti i componenti, ogniquale volta se ne ravvisi l'opportunità, per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Il consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e con il voto favorevole della *Fondatrice*, eccezion fatta per i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell'adunanza sia per le delibere, una maggioranza diversa.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente (se nella persona della signora Bollini Maria Rosa) determina l'approvazione o meno della deliberazione.

Art. 13

IL PRESIDENTE

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua durante, alla *Fondatrice* Maria Rosa Bollini. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la presidenza spetterà al Consigliere indicato dalla *Fondatrice*, anche per via testamentaria. In caso contrario, alla nomina del Presidente provvederà il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede al Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 14

(REVISORE DEI CONTI)

Il Revisore Unico dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Esso partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore Unico dei Conti spetta un rimborso spese pari ad un quarto del compenso annuo previsto per i Sindaci di società di capitali.

Il Revisore Unico dei Conti, comunque nominato, resta in carica tre anni ed è confermabile.

Art. 15

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo ad avvenuta liquidazione dovrà essere impiegato per la realizzazione di una Casa di Riposo nella Regione Piemonte.

Art. 16

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

Firmato: Gusmeroli Alberto Luigi

Fabio Pala